

# AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

## ORDINANZA N. 27

### *Il Presidente*

- Vista la delibera n° 19 del 23/4/02 con cui, a seguito della procedura di selezione svolta, la Compagnia Portuale di Livorno Scarl è stata individuata quale soggetto affidatario della fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Livorno ai sensi dell'art.17 comma 2 L. n.84/94;
- Vista la lettera prot. n° 663-PRE del 19/9/02 con cui la Soc. CPL Scarl, richiamati i contenuti della riunione di Commissione Consultiva 19/07/02, ha manifestato l'intendimento di optare per la ipotesi di formulazione di regolamento e di istituzione di una Agenzia di lavoro temporaneo ritenendola, rispetto alla realtà portuale livornese, confacente alle esigenze di organizzazione del lavoro;
- Visto il comma 14 dell'art. 3 della L. 186/00 che individua nel Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva, l'organo competente all'adozione di provvedimenti in materia di lavoro temporaneo;
- Preso atto della avvenuta convocazione della suddetta Commissione Consultiva per il giorno 26/09/02, come da prot. n. 7100 odierno;
- Considerati i tempi occorrenti per lo svolgimento delle successive procedure;
- Ritenuta la necessità, nelle more delle successive determinazioni, di provvedere allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività in ambito portuale;
- Sentito per le vie brevi il Ministero dei Trasporti e della Navigazione che si è espresso favorevolmente;
- Visto l'art.6 comma 1, lett. a) L. 84/94;

### ORDINA

#### Articolo unico

E' prorogato sino al 31/10/02 il regime transitorio di cui all'art. 15 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'Ordinanza n° 40/01.

Livorno, li 20/09/02

  
**IL PRESIDENTE**  
**(Rag. Nereo MARCUCCI)**